

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 182

RISOLUZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(Estensore D'ALÌ)

approvata nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 2012

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 98/70/CE RE-
LATIVA ALLA QUALITÀ DELLA BENZINA E DEL COMBUSTI-
BILE DIESEL E LA DIRETTIVA 2009/28/CE SULLA PROMO-
ZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
(COM (2012) 595 definitivo)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 2013

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento del Senato della Repubblica, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile *diesel* e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

considerato che la base giuridica della proposta di regolamento è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191 (tra questi rileva la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente) e nell'articolo 114, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

rilevato che la proposta di direttiva in esame risulta conforme al principio di sussidiarietà in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, in considerazione dello strumento normativo impiegato e del valore aggiunto per l'Unione nella prospettiva di un'auspicata riduzione dei gas effetto serra;

verificato che la proposta di decisione risulta altresì conforme al principio di proporzionalità ed appare congrua rispetto agli obiettivi che si intendono perseguire;

considerato che la proposta di direttiva in esame conferma positivamente l'importanza del ruolo dei biocarburanti per il raggiungimento degli obiettivi europei del «*Pacchetto clima-energia 20-20-20*», quali componenti indispensabili per l'abbattimento delle emissioni e l'utilizzo di fonti alternative di energia nel settore dei trasporti;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione europea ad avvalersi, oltre che degli studi scientifici dell'*International Food Policy Research Institut* - IFPRI, anche degli ulteriori contributi scientifici di almeno altre due organizzazioni internazionali riconosciute nel settore dell'ambiente e dell'industria;

al fine di garantire anche da parte dello Stato italiano il rispetto dell'obbligo del 10 per cento stabilito dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, andrebbe eliminato – in fase transitoria – il limite previsto del 5 per cento, in considerazione della struttura attuale dell'industria nazionale e delle sue elevate capacità di produzione di biocarburante di prima generazione, anche per disporre di tempi adeguati per l'ultimazione dei processi di ricerca già avviati e degli investimenti produttivi che interessano i biocarburanti di seconda e terza generazione;

si auspica un allineamento della attuale legislazione italiana agli obiettivi definiti nella proposta di direttiva in esame, valutando altresì la possibilità di eliminare, o quantomeno ridimensionare, le limitazioni che frenano lo sviluppo dei biocarburanti di tipo «*double counting*» già introdotte in Italia.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: SANTINI)

29 novembre 2012

La Commissione, esaminato l'atto COM(2012) 595 definitivo,

preso atto della «Relazione della Commissione sul cambiamento indiretto di destinazione dei terreni correlato ai biocarburanti e ai bioliquidi» di cui al COM(2010) 811;

preso atto, inoltre, degli obiettivi posti dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE al fine di limitare le emissioni di gas a effetto serra e dell'importante ruolo che, a tal fine, possono svolgere i biocarburanti, con particolare riferimento a quelli «avanzati»;

considerato che l'aumento di produzione di biocarburanti non può avvenire in maniera indiscriminata e a scapito delle coltivazioni a scopo alimentare, poiché in quel caso si pone il rischio concreto che le emissioni di gas a effetto serra, legate al cambiamento di destinazione dei terreni, annullino in tutto o in parte le riduzioni delle emissioni legate all'uso dei carburanti;

condivisa appieno l'opportunità di un intervento tempestivo al fine di emendare le sopra citate direttive, assicurando così che la produzione dei biocarburanti avvenga in maniera sostenibile,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191» ovvero, segnatamente, la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, e nell'articolo 114 del TFUE, secondo cui «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati

membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno»;

le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà:

1) in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, in quanto solo queste ultime hanno la competenza a modificare direttive previgenti;

2) per quanto concerne il valore aggiunto per l'Unione, nella prospettiva di un'auspicata riduzione dei gas effetto serra;

in merito al principio di proporzionalità, la proposta appare congrua agli obiettivi che si intende perseguire;

per quel che riguarda il merito dell'atto, si rileva:

1) l'importanza, in un'ottica di medio-lungo periodo, di promuovere in particolare la produzione di biocarburante ottenuto da rifiuti;

2) la durata a tempo indeterminato delle deleghe *ex* articolo 290 del TFUE contenute nei nuovi articoli 10-*bis* della direttiva 98/70/CE e 25-*ter* della direttiva 2009/28/CE. Si consiglia, piuttosto, di ricorrere alla formula della delega quinquennale, anche tacitamente rinnovabile;

si invita, inoltre, ad avere la massima cura che le traduzioni in italiano degli atti preparatori della legislazione comunitaria siano adeguate e complete. Si segnala in particolare, nel documento in oggetto, la nuova formulazione degli articoli 7-*ter*, paragrafo 2, comma 1, della direttiva 98/70/CE, e 17, paragrafo 2, comma 1, della direttiva 2009/28/CE. In entrambi i casi si suggerisce di inserire, nell'ultimo periodo, l'avverbio «vi» dopo la parola «se»;

si ritiene, infine, opportuno che anche il Governo intraprenda quanto prima le misure necessarie al fine di promuovere anche in Italia il ricorso a «biocarburanti avanzati», soprattutto quelli prodotti da rifiuti, che consentono significative riduzioni dei gas a effetto serra con un rischio limitato di determinare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

